



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 151/20**

Lussemburgo, 3 dicembre 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-650/18  
Ungheria/Parlamento

**Per l'avvocato generale Bobek, la Corte dovrebbe respingere il ricorso dell'Ungheria contro la risoluzione del Parlamento sull'avvio di una procedura per la constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori fondamentali dell'Unione da parte di tale Stato membro**

*Benché ricevibile, il ricorso è infondato*

Il 12 settembre 2018, sulla base di una relazione adottata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nota anche come relazione Sargentini, dal nome della sua relatrice, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione avente ad oggetto l'invito al Consiglio ad adottare una proposta di decisione volta a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione.

Ai sensi dell'articolo 354 TFUE, ai fini dell'adozione della risoluzione in questione, il Parlamento delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentino la maggioranza dei membri che lo compongono. Poiché l'articolo 354 TFUE non precisa se, per stabilire se un testo sia stato approvato o respinto, si debbano considerare, oltre ai voti favorevoli e contrari, anche le astensioni, il Parlamento si è conformato alla disposizione di cui al suo regolamento interno concernente la votazione<sup>1</sup>, ai sensi della quale, salvo nei casi in cui i trattati prevedano una maggioranza specifica, le astensioni non sono prese in considerazione.

La risoluzione è stata adottata con 448 voti a favore e 197 contrari, e 48 dei deputati presenti si sono astenuti. Se le astensioni fossero state conteggiate ai fini del calcolo della maggioranza dei due terzi dei voti espressi, la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta.

L'Ungheria ha contestato la legittimità della risoluzione dinanzi alla Corte di giustizia sostenendo che, ai fini del calcolo della maggioranza dei due terzi dei voti espressi di cui all'articolo 354 TFUE, dovevano essere tenute in considerazione anche le astensioni e che il Parlamento, non avendone tenuto conto, aveva violato i requisiti discendenti da tale articolo.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek affronta, anzitutto, la questione della ricevibilità del ricorso. A tale riguardo, egli sottolinea che la Corte è competente a controllare tutti gli atti dell'Unione, salvo che il Trattato lo escluda chiaramente ed espressamente, e che, inoltre, eventuali esclusioni espresse devono essere interpretate in modo restrittivo. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che **la circostanza che l'articolo 269 TFUE attribuisca una competenza specifica alla Corte per quanto attiene al controllo del rispetto delle prescrizioni di carattere procedurale, da parte del Consiglio europeo o del Consiglio, nell'adozione di una constatazione ai sensi dell'articolo 7 TUE, non può essere interpretata nel senso di escludere dal controllo giurisdizionale qualsiasi altro atto adottato ai sensi di tale articolo.** L'avvocato generale ritiene, invece, che **gli atti adottati sulla base dell'articolo 7 TUE non compresi nell'articolo 269 TFUE restino sottoposti alle regole generali, sancite all'articolo 263 TFUE, che disciplinano il controllo giurisdizionale degli atti delle istituzioni dell'Unione.**

<sup>1</sup> Articolo 178, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento.

Per quanto concerne la questione se la risoluzione impugnata sia un mero atto preparatorio privo di effetti giuridici e, in quanto tale, non suscettibile di controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere in senso negativo. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea, da un lato, che la risoluzione impugnata stabilisce definitivamente la posizione del Parlamento sulla questione e, dall'altro, che eventuali vizi prodottisi nel corso della sua adozione non possono essere sanati in fasi successive della procedura di cui all'articolo 7 TUE.

Inoltre, la risoluzione impugnata non soltanto mira alla produzione di effetti giuridici nei confronti di terzi, come richiesto dall'articolo 263 TFUE, ma produce concretamente e chiaramente siffatti effetti. A tale riguardo, l'avvocato generale osserva che la risoluzione impugnata ha determinato l'avvio della procedura di cui all'articolo 7 TUE e, dunque, ha già prodotto taluni effetti giuridici o era certamente destinata a produrli. Inoltre, quando è avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e fino a quando il Consiglio non prenda una decisione al riguardo, lo Stato membro interessato perde<sup>2</sup> lo status di paese di origine sicuro, per quanto concerne le questioni inerenti all'asilo, nei confronti degli altri Stati membri che, di conseguenza, possono esaminare nel merito le domande d'asilo presentate da cittadini di tale Stato membro. Analogamente, alla luce della giurisprudenza della Corte<sup>3</sup> la risoluzione impugnata può avere un impatto sulla fiducia e sul riconoscimento reciproci all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare nel contesto dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei.

In tali circostanze, l'avvocato generale ritiene che **l'Ungheria possieda un evidente interesse a impugnare la risoluzione controversa**, che non si limita ad attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, ma comporta altresì, di per sé, conseguenze giuridiche per lo Stato membro in questione. L'avvocato generale suggerisce quindi alla **Corte di dichiarare il ricorso ricevibile**.

Per quanto riguarda il merito del ricorso, l'avvocato generale ritiene, anzitutto, che, da un punto di vista linguistico, i termini «astensione» e «voto espresso» si escludano a vicenda. Infatti, mentre una persona che si astiene chiede che il suo voto non sia considerato a favore o contro una determinata proposta e desidera essere trattata come se non avesse votato, l'espressione «voto espresso» implica che una persona abbia attivamente espresso il suo punto di vista, attraverso un voto favorevole o contrario a una proposta.

In secondo luogo, l'avvocato generale osserva che la disposizione del **regolamento interno del Parlamento concernente la votazione** prevedeva, nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti, che «[p]er l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi in cui i trattati prevedano una maggioranza specifica» e, quindi, **escludeva chiaramente dal calcolo le astensioni**. Il fatto che tale disposizione faccia riferimento, a titolo di deroga alla regola generale ivi sancita, ai casi per i quali «i trattati prevedano una maggioranza specifica» non incide sulla validità di tale conclusione poiché, ad oggi, siffatta deroga non è stata prevista dai trattati.

In terzo luogo, l'avvocato generale rileva che i deputati europei sono stati debitamente informati, un giorno e mezzo prima della votazione, del fatto che le astensioni non sarebbero state conteggiate come voti espressi, che erano perfettamente consapevoli delle regole applicabili alla votazione e che, di conseguenza, avevano potuto esercitare il loro diritto di voto alla luce di tali regole.

Infine, l'avvocato generale respinge l'argomento dell'Ungheria secondo cui, omettendo di sollecitare il parere della commissione affari costituzionali del Parlamento per quanto concerne l'interpretazione della disposizione del regolamento interno concernente la votazione, il presidente del Parlamento non avrebbe adempiuto al suo obbligo di dissipare i dubbi asseritamente emersi in relazione a tale disposizione. Infatti, il regolamento interno del Parlamento non contiene alcun obbligo di consultare tale commissione al fine di interpretare le regole di voto.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo unico, lettera b), del Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini dell'Unione, introdotto dal Trattato di Amsterdam.

<sup>3</sup> Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ([C-216/18 PPU](#)) (v. anche il comunicato stampa [n. 113/18](#)).

In tali circostanze, l'avvocato generale propone alla **Corte di respingere il ricorso dell'Ungheria, in quanto infondato.**

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*